



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale del proposto da:

rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia,
presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale delle
Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di
trascinamento di cui all'art. 5, comma 10, del D.P.R. 13.6.2002 n. 163
in relazione alla cessazione dell'impiego nella funzione di istruttore di
volo di specialità per il periodo di servizio svolto all'estero in Central

5, comma 10, del D.P.R. 13.6.2002 n. 163.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione del citato articolo di legge che assegnerebbe alla parte istante pieno titolo alla corresponsione dell'indennità pari ad un ventesimo della differenza tra l'indennità operativa percepita e quella di cui alla tabella del comma 1 del citato art. 5.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che ha eccepito l'infondatezza della pretesa esercitata.

All'udienza del . . . la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Dalla relazione dell'Amministrazione resistente presentata a seguito della sentenza interlocutoria n. . . . di questa Sezione si evince che il ricorrente, ispettore capo in servizio presso il reparto aereo del Corpo Forestale dello Stato con la qualifica di istruttore di volo di specialità, è stato adibito al diverso incarico di membro della Commissione di vigilanza nominata con D.M. n. 1744/2003 presso lo stabilimento della Erickson Air-Crane Incorporated dal mese di novembre 2004 al mese di giugno 2006.

Per tale periodo di servizio l'Amministrazione ha sospeso l'attribuzione al . . . dell'indennità di istruttore di volo di specialità - prevista dal combinato disposto degli artt. 13, comma 5, della legge 23 marzo 1983 n. 78 e 13, comma 1, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, finalizzato ad estendere i benefici economici, previsti per il

personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative, al personale delle Forze di polizia (quindi anche al personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato) – nella considerazione che il medesimo non aveva, durante l'impiego negli Stati Uniti, il numero minimo di ore di attività di istruzione che semestralmente devono essere assicurate, ai sensi della legge n. 78 del 1983, per poter aver diritto alla corresponsione della suindicata indennità di istruttore di volo.

L'Amministrazione resistente, prendendo spunto dal fatto che il citato D.P.R. n. 164 del 2002 si è limitato soltanto a richiamare il disposto dell'art. 5, comma 10 del D.P.R. n. 163 del 2002 (previsione normativa del principio perequativo del trascinamento), ha inteso diramare, con apposita circolare n. 634 del 23.2.2005, un'interpretazione restrittiva della normativa di riferimento che finisce per attribuire i benefici del "trascinamento" esclusivamente ai dipendenti che, restituiti ai servizi ordinari successivamente al 1 gennaio 1998, non hanno più titolo al godimento delle indennità previste dall'art. 13 del D.P.R. n. 254 del 1999.

L'interpretazione non può essere condivisa poiché essa è in aperto contrasto con l'interpretazione autentica fornita dal legislatore con D.P.R. 20.11.2003 n. 349 il quale dispone all'art. 3 che *"Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpreta nel senso che il personale percettore dell'indennità fondamentale di aeronavigazione o di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983,*

n. 78, e di una delle indennità supplementari previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della medesima legge, quando cessa di percepire la predetta indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari ad un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163."

Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio – Latina, 23.5.2005, n. 432; Consiglio di Stato, sez. IV, 22.10.2004, n. 6961; idem, Sez. III, 7.7.2005, n. 2257), dirimente è il rilievo che tale pretesa si pone in contrasto con l'art. 3, comma 72, della legge 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha recepito l'interpretazione del complesso normativo sopra descritto, disponendo che *"l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base"*.

In proposito il Consiglio di Stato (cfr. decisione Sez. IV, 22.10.2004, n. 6961) ha avuto modo di argomentare che la maggiorazione dell'indennità operativa di base assolve una funzione perequativa (ben sintetizzata dal termine "trascinamento" con cui è usualmente denominata) in favore di coloro che, dopo essere stati utilizzati in

servizi operativi implicanti l'attribuzione di una indennità speciale (come è il caso del ricorrente che percepiva, prima della sua utilizzazione all'estero quale componente della citata commissione di vigilanza, l'indennità di istruttore di volo o di specialità ex art. 13, comma 5, della legge n. 78 del 1983), superiore a quella operativa di base, ritornino a percepire solo quest'ultima, venendo così a perdere parte dei loro emolumenti.

Ciò induce a ritenere che una corretta applicazione delle norme, ivi comprese quelle di interpretazione autentica, avrebbe dovuto condurre l'Amministrazione resistente a non procedere alle operazioni di recupero dell'indennità in precedenza riconosciuta ed a riconoscere al ricorrente il beneficio del "trascinamento" almeno per il periodo in cui egli ha svolto le diverse mansioni di membro della Commissione di vigilanza con contestuale cessazione dell'impiego nella specialità di istruttore di volo o di specialità.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso ritenendo sussistente, nei limiti ed alle condizioni sopra indicate, il diritto al beneficio previsto dall'art. 5, comma 10 del D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163.

Per la complessità normativa sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo accoglie e per l'effetto condanna l'amministrazione resistente al pagamento dell'indennità richiesta nei limiti e nei modi indicati in motivazione.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno .

con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere :

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)